

21.403 *n* Iniziativa parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna (CSEC-N)

Progetto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio	Parere del Consiglio federale	Decisione del Consiglio nazionale	Proposte della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati poste in consultazione	
del 8 dicembre 2022	del 15 febbraio 2023	del 1° marzo 2023	Stato al 15 febbraio 2024	
1 Legge federale			Maggioranza	Minoranza (Stark, Friedli Esther, Germann)
			Adesione al progetto della commissione, salvo osservazione contraria	Entrare in materia e aderire alla decisione del Consiglio nazionale, salvo osservazione contraria
			Non entrare in materia	

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 67 capoverso 2 e 116 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 14 dicembre 2022²;
visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2023³,
decreta:

1 RS 101
2 FF 2023 595
3 FF 2023 598

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

**Sezione 1: Disposizioni gene-
rali**

Art. 1 Scopo

Art. 1

Art. 1

Art. 1

¹ Con la presente legge la
Confederazione intende:

¹ ...

¹ ...

- a. migliorare la conciliabilità tra fami-
glia e lavoro o formazione;
- b. migliorare le pari opportunità per i
bambini in età prescolastica.

² A tale scopo la Confederazione
concede contributi finanziari per:

² ...

- a. ridurre i costi per la custodia di
bambini complementare alla
famiglia a carico dei genitori;

- a. *Stralciare*

- b. colmare le lacune nell'offerta di
custodia di bambini complemen-
tare alla famiglia;

- b. *Stralciare*

- b. *Secondo progetto della
commissione*

Maggioranza

- b. colmare le lacune dell'offerta di
servizi di custodia istituzionale di
bambini complementare alla
famiglia;

Minoranza (Friedli Esther, Stark)

- b. *Secondo Consiglio federale*

Maggioranza

- c. *Secondo Consiglio federale
(= stralciare)*

Minoranza (Graf Maya, Crevoisier
Crelrier, Herzog Eva)

- c. *Secondo Consiglio nazionale*

^{c^{bis}}. colmare le lacune nell'offerta di
custodia istituzionale di bambini
con disabilità e ridurre i costi a
carico dei genitori;

Maggioranza

Minoranza (Friedli Esther, Stark,
Würth)

- d. sostenere i Cantoni nello sviluppo
della loro politica di sostegno alla
prima infanzia.

- d. *Stralciare*

- d. *Secondo progetto della
commissione*

- d. *Secondo Consiglio federale*

(vedi art. 2 lett. b, art. 13–16, art. 21
cpv. 3, Progetto 2)

Progetto della Commissione del Consiglio nazionale	Parere del Consiglio federale	Consiglio nazionale	Commissione del Consiglio degli Stati	
Art. 2 Campo d'applicazione La presente legge si applica:	Art. 2 ...	Art. 2 ...	Art. 2 ...	
a. alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia, dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico;	a. del periodo dell'obbligo scolastico di livello primario (8° anno standard Har-moS); (vedi art. 4 cpv. 2)	a. <i>Secondo Consiglio nazionale</i> (vedi art. 4 cpv. 2)	Maggioranza a. alla custodia istituzionale di bam-bini;	Minoranza (Stark, Friedli Esther) a. alla custodia istituzionale di bam-bini e alla custodia da parte di terzi; (vedi art. 2 cpv. 3, art. 3 cpv. 1 lett. c, art. 3a lett. c, art. 5 cpv. 2 ^{bis} LAFam)
b. alle misure per lo sviluppo della politica di sostegno alla prima infanzia nei Cantoni.	b. <i>Stralciare</i> (vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)	b. <i>Secondo progetto della commissione</i>		

Progetto della Commissione del Consiglio nazionale	Parere del Consiglio federale	Consiglio nazionale	Commissione del Consiglio degli Stati
Art. 3 Definizioni	Art. 3	Art. 3	Art. 3
Nella presente legge s'intende per:	...	...	...
a. <i>custodia di bambini complementare alla famiglia</i> : la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione;			a. <i>Stralciare</i>
b. <i>custodia istituzionale</i> : la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna, scuole dell'infanzia diurne, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate sotto forma di ente dotato di personalità giuridica propria;			b. <i>Stralciare</i>
c. <i>politica di sostegno alla prima infanzia</i> : l'insieme dei servizi a disposizione di tutti i bambini in età prescolastica e delle loro persone di riferimento volti a sostenere questi bambini nei processi di apprendimento e sviluppo e a consentire loro di crescere in sicurezza e in salute.	c. <i>Stralciare</i>	c. <i>Secondo progetto della commissione</i>	
			d. <i>disabilità</i> : disabilità fisica, mentale o psichica di un bambino che ne rende più onerosa la custodia istituzionale;
			e. le definizioni inerenti alla custodia istituzionale sono enunciate all'articolo 3a della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari.

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

**Sezione 2:
Contributo federale ai costi per
la custodia di bambini comple-
mentare alla famiglia a carico
dei genitori**

Sezione 2: (art. 4–12): Stralciare

Art. 4 Principi

Art. 4

¹ La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un'attività lucrativa o una formazione.

¹ ...

...
o una formazione. La Confederazione fissa il grado minimo cumulativo di occupazione dei due genitori che giustifica il diritto al contributo federale.

▽ *Freno alle spese (cpv. 1)
(maggioranza qualificata raggiunta)*

¹ *Secondo Consiglio federale*

¹ *Stralciare*

² Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine del periodo dell'obbligo scolastico.

² ...

dell'obbligo scolastico di livello primario (8° anno standard HarmoS).

(vedi art. 2 lett. a)

² *Secondo Consiglio federale*

(vedi art. 2 lett. a)

² *Stralciare*

³ Il contributo federale si aggiunge ad eventuali contributi dei Cantoni e dei Comuni, inclusi i contributi prescritti per legge a carico del datore di lavoro.

³ *Stralciare*

(vedi art. 3 cpv. 1 lett. c LAFam)

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Art. 5 Aveni diritto

¹ Hanno diritto al contributo federale i genitori che sostengono i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia.

² Se i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia sono sostenuti da un'altra persona, è a costei che spetta il diritto al contributo federale.

³ Per ciascun bambino è versato soltanto un contributo federale.

Art. 6 Figli all'estero

Per i figli affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero, il diritto al contributo federale sussiste soltanto se previsto da convenzioni internazionali.

Art. 5

Stralciare

Art. 6

Stralciare

Progetto della Commissione del Consiglio nazionale	Parere del Consiglio federale	Consiglio nazionale	Commissione del Consiglio degli Stati
Art. 7 Contributo federale	Art. 7	Art. 7	Art. 7
			<i>Stralciare</i>
¹ Il contributo federale è calcolato in base ai costi medi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia. Tuttavia corrisponde al massimo al 20 per cento di tali costi.	¹ complementare alla famiglia in Svizzera. Corrisponde al massimo al 10 per cento di tali costi.	¹ complementare alla famiglia in Svizzera. Tuttavia corrisponde al massimo al 20 per cento di tali costi.	
² L'ammontare del contributo federale è calcolato in base al ricorso effettivo alla custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia e ai costi nel luogo di domicilio del bambino.	² complementare alla famiglia. <i>(Stralciare il resto)</i>	² <i>Secondo Consiglio federale</i>	
³ Il contributo federale per un bambino con disabilità è maggiore, se la disabilità genera costi complessivi più elevati per la custodia istituzionale complementare alla famiglia.			
⁴ Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale e stabilisce i dati che i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per tale calcolo. A tal fine tiene conto delle condizioni specifiche locali e delle diverse forme di custodia istituzionale.	⁴ A tal fine tiene conto delle diverse forme di custodia istituzionale.	⁴ <i>Secondo Consiglio federale</i>	
⁵ Il Consiglio federale disciplina il calcolo del contributo federale per i bambini affidati a servizi di custodia istituzionale all'estero.			

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Art. 8 Riduzione del contribu-
to federale

Art. 8

Stralciare

Secondo progetto della commissione

*Secondo Consiglio federale
(= stralciare)*

¹ Il contributo federale è decurtato linearmente ogni quattro anni se la somma dei contributi versati per la custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia nel Cantone di domicilio del bambino è inferiore a un valore soglia unitario a livello nazionale. Il contributo federale non può tuttavia essere inferiore al 10 per cento dei costi secondo l'articolo 7 capoverso 1.

² La somma dei contributi versati in un Cantone è data dall'importo medio annuo dei contributi versati nel Cantone per ogni bambino di età inferiore a 16 anni.

³ Questo importo annuo comprende i contributi versati dal Cantone e dai suoi Comuni nonché i contributi dei datori di lavoro prescritti per legge tesi a ridurre i costi della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.

Progetto della Commissione del Consiglio nazionale	Parere del Consiglio federale	Consiglio nazionale	Commissione del Consiglio degli Stati
Art. 9 Fissazione del valore soglia	Art. 9	Art. 9	Art. 9
¹ Il Consiglio federale fissa il valore soglia in modo da incentivare i Cantoni ad aumentare i contributi cantonali. ² Stabilisce i dati che i Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione in forma standardizzata per fissare il valore soglia ed eventualmente ridurre il contributo federale. ³ Adegua il valore soglia ogni quattro anni. ⁴ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) calcola l'eventuale riduzione del contributo federale per Cantone sulla base del valore soglia.	Stralciare	Secondo progetto della commissione	Secondo Consiglio federale (= stralciare)
Art. 10 Sovraindennizzo			Art. 10
¹ Il contributo federale non può comportare un sovraindennizzo dei genitori. ² Vi è sovraindennizzo nella misura in cui il contributo federale supera i costi effettivamente sostenuti dai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia. ³ Il contributo federale è ridotto dell'importo del sovraindennizzo.			Stralciare

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Art. 11 Concessione del contributo federale agli aventi diritto

Art. 11

Stralciare

¹ Il contributo federale è concesso agli aventi diritto di norma su base mensile.

² Per la concessione del contributo federale è competente il Cantone in cui è domiciliato il bambino.

³ I Cantoni definiscono la procedura per la concessione dei contributi federali e designano l'organo competente.

⁴ Possono delegare la concessione dei contributi federali ai Comuni, a enti di diritto pubblico o a enti di diritto privato. Vegliano a che i contributi federali siano concessi nel rispetto delle disposizioni legali.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla procedura.

Art. 12 Rimborso dei contributi federali ai Cantoni

Art. 12

Stralciare

¹ I Cantoni inoltrano all'UFAS in forma standardizzata il conteggio dei contributi federali concessi sul loro territorio e ne richiedono il rimborso.

² L'UFAS decide la partecipazione finanziaria della Confederazione spettante ai singoli Cantoni e la versa loro.

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Sezione 3: Accordi di programma

Art. 13 Aiuti finanziari ai Cantoni e a terzi

Stralciare
(vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)

¹ La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo modo può sostenere:

- a. l'istituzione di posti per la custodia complementare alla famiglia per bambini in età prescolastica e scolastica nonché per bambini con disabilità in età prescolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta;
- b. misure per adeguare maggiormente l'offerta di servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia ai bisogni dei genitori, in particolare l'estensione e la flessibilizzazione degli orari di custodia;

▽ *Freno alle spese (cpv. 1)*
(maggioranza qualificata raggiunta)

Secondo progetto della commissione

Maggioranza

Art. 13 Settori di promozione

▽ *Freno alle spese (cpv. 1)*

¹ ...

..., per lo sviluppo della custodia istituzionale di bambini. In questo modo può sostenere:

- a. l'istituzione di posti per la custodia istituzionale di bambini in età prescolastica e scolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta di servizi;

Maggioranza

b. *Stralciare*

Minoranza (Stark, Friedli Esther)

Sezione 3: (art. 13–16): *Stralciare*

Minoranza (Graf Maya, Crevoisier Crelia, Herzog Eva)

b. *Secondo Consiglio nazionale*

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Maggioranza

Minoranza (Graf Maya, Crevoisier
Crelrier, Herzog Eva)

- c. misure per migliorare la qualità pedagogica e operativa dei servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia; tali misure si basano sulle raccomandazioni in vigore concernenti la qualità della custodia di bambini complementare alla famiglia emanate dalle competenti conferenze intercantonali.

- c. *Stralciare*

- c. *Secondo Consiglio nazionale*

- d. l'istituzione di posti per la custodia istituzionale di bambini con disabilità in età prescolastica e scolastica, al fine di colmare le lacune nell'offerta di servizi e ridurre i costi a carico dei genitori.

▽ *Freno alle spese (cpv. 2)*
(maggioranza qualificata raggiunta)

▽ *Freno alle spese (cpv. 2)*

² La Confederazione può concedere ai Cantoni aiuti finanziari globali, in base ad accordi di programma, per misure volte a sviluppare la loro politica di sostegno alla prima infanzia.

³ Gli accordi di programma contemplano in particolare gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dai Cantoni, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.

³ *Stralciare*

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Maggioranza

Minoranza (Graf Maya, Crevoisier
Crelieu, Herzog Eva)

▽ *Freno alle spese (cpv. 4)*
(maggioranza qualificata raggiunta)

▽ *Freno alle spese (cpv. 4)*

⁴ La Confederazione può concedere ai Cantoni o a terzi aiuti finanziari per programmi e progetti importanti a livello nazionale o di regione linguistica che perseguono lo scopo della legge.

⁴ *Stralciare*

⁴ *Secondo Consiglio nazionale*

Art. 13a Contenuto degli accordi di programma

Gli accordi di programma stabiliscono in particolare gli obiettivi concordati da Confederazione e Cantoni e la partecipazione finanziaria della Confederazione.

Progetto della Commissione del Consiglio nazionale	Parere del Consiglio federale	Consiglio nazionale	Commissione del Consiglio degli Stati
Art. 14 Mezzi disponibili	Art. 14	Art. 14	
	<i>Stralciare</i> (vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)	<i>Secondo progetto della commissione</i>	
¹ L'Assemblea federale stanZIA crediti d'impegno pluriennali per gli aiuti finanziari previsti nella presente sezione.			
² La Confederazione concede gli aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanZIati.			
Art. 15 Calcolo degli aiuti finanziari ai Cantoni	Art. 15	Art. 15	
	<i>Stralciare</i> (vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)	<i>Secondo progetto della commissione</i>	
Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento delle spese del Cantone per le misure secondo l'articolo 13.			
Art. 16 Procedura	Art. 16	Art. 16	
	<i>Stralciare</i> (vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)	<i>Secondo progetto della commissione</i>	
¹ Gli aiuti finanziari sono concessi ai Cantoni di norma mediante accordi di programma quadriennali.			
² Il Consiglio federale stabilisce l'inizio del primo periodo contrattuale. Disciplina lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni e altri attori di rilievo.			

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

**Sezione 4: Statistiche, rapporto
con il diritto europeo, valuta-
zione**

Art. 17 Statistiche

¹ L'Ufficio federale di statistica, in collaborazione con i Cantoni, allestisce statistiche armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia.

² I Cantoni mettono a disposizione in forma standardizzata i dati necessari a tal fine.

Art. 18 Rapporto con il diritto
europeo

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

Art. 17

¹ ...

... custodia di bambini
complementare alla famiglia.
(*Stralciare il resto*)

Art. 17

¹ *Secondo progetto della
commissione*

Art. 17

La statistica è disciplinata dall'articolo 23a della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari.

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁵;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁶;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁷;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁸.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Sviz-

5 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS **(RS 0.831.109.268.1)**.

6 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS **(RS 0.831.109.268.11)**.

7 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

8 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

zera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960³ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 19 Valutazione

L'UFAS verifica periodicamente gli effetti della presente legge e pubblica i risultati.

**Progetto della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 20a Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 20a

Secondo progetto della commissione

Art. 20a

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

Art. 21

Art. 21

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 13–16 hanno effetto per 14 anni dal momento dell'entrata in vigore.

³ *Stralciare*
(vedi art. 1 cpv. 2 lett. b–d, ...)

³ *Secondo progetto della commissione*

Diritto vigente

**Disegno della Commissione
del Consiglio nazionale**

**Parere del
Consiglio federale**

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

*Allegato
(art. 20a)*

*Allegato
(art. 20a)*

*Allegato
(art. 20a)*

Capitolo 2: Disposizioni generali

Art. 2 Definizione e
scopo degli
assegni familiari

Gli assegni familiari sono prestazioni in denaro, uniche o periodiche, versate per compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli.

Modifica di altri normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 24 marzo 2006¹ sugli assegni familiari

Art. 2

² Gli assegni di custodia sono versati allo scopo di promuovere la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione nonché le pari opportunità dei bambini in età prescolastica.

Maggioranza

³ Gli assegni di custodia sono volti a ridurre i costi della custodia istituzionale a carico dei genitori.

Minoranza (Stark, ...)

³ ...

... custodia istituzionale o da parte di terzi a carico dei genitori.
(vedi art. 2 lett. a LSCus, ...)

Diritto vigente

**Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Art. 3 Tipi di assegni familiari;
competenze dei Can-
toni

Art. 3

¹ Gli assegni familiari ai sensi della
presente legge comprendono:

¹ ...

- a. l'assegno per i figli, versato
dall'inizio del mese in cui il figlio
nasce sino alla fine del mese in
cui il figlio compie il 16° anno
d'età; se per il figlio sussiste già
prima del compimento del 16°
anno d'età il diritto a un assegno
di formazione, quest'ultimo viene
versato al posto dell'assegno per
i figli; se il figlio presenta un'inca-
pacità al guadagno (art. 7 LPGA),
l'assegno per i figli è versato sino
alla fine del mese in cui questi
compie il 20° anno d'età;
- b. l'assegno di formazione, versato
dall'inizio del mese in cui il figlio
inizia una formazione postobbli-
gatoria, ma al più presto dall'inizio
del mese in cui questi compie il
15° anno d'età; se il figlio fre-
quenta ancora la scuola dell'ob-
bligo dopo il compimento del 16°
anno d'età, l'assegno di formazio-
ne è versato dall'inizio del mese
successivo; l'assegno di forma-
zione è concesso fino alla conclu-
sione della formazione, ma al più
tardi sino alla fine del mese in cui
il figlio compie il 25° anno d'età.

Diritto vigente

**Disegno della
commissione del
Consiglio nazionale**

**Parere del
Consiglio federale**

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Maggioranza

Minoranza I
(Gmür-Schönenberger,
Crevoisier Crelier,
Graf Maya, Herzog Eva)

Minoranza II (Herzog
Eva, Crevoisier Crelier,
Gmür-Schönenberger,
Graf Maya)

c. l'assegno di custodia
per chi esercita un'at-
tività lucrativa, versato
dall'inizio del mese in
cui il figlio nasce sino
alla fine del mese in
cui il figlio compie il 7°
anno d'età, ...

c. ...

... il figlio compie l'8°
anno d'età, ...

c. ...

... il figlio compie il 12°
anno d'età, ...

Minoranza (Stark,
Friedli Esther)

c. ...

...
sempre che la custo-
dia sia affidata a un'i-
stituzione;

...
sempre che la custo-
dia sia affidata a un'i-
stituzione o a terzi;

(vedi art. 2 lett. a LSCus,
...)

^{1bis} Il Consiglio federale
stabilisce i criteri di rico-
noscimento delle istituzio-
ni per la cui custodia sono
versati gli assegni.

Diritto vigente

**Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

² Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli e per gli assegni di formazione, importi minimi più elevati di quelli previsti nell'articolo 5, nonché assegni di nascita e di adozione. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a questi tipi di assegni familiari. Eventuali altre prestazioni devono essere disciplinate e finanziate fuori degli ordinamenti sugli assegni familiari. Le ulteriori prestazioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro o da altre normative non sono considerate assegni familiari ai sensi della presente legge.

³ L'assegno di nascita è versato per ogni figlio nato vivo o dopo 23 settimane di gravidanza almeno. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni. L'assegno di adozione è versato per ogni minorenne accolto per futura adozione. L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile non conferisce alcun diritto.

² Nei loro ordinamenti sugli assegni familiari, i Cantoni possono prevedere, per gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia, importi minimi più elevati ...

Diritto vigente

**Disegno della Commissione
del Consiglio nazionale**

**Parere del
Consiglio federale**

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Art. 3a Definizioni inerenti
all'assegno di custodia

Nella presente legge s'intende
per:

- a. *custodia di bambini complementare alla famiglia*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica, tale da permettere ai genitori di svolgere un'attività lucrativa o una formazione;
- b. *custodia istituzionale*: la custodia regolare di bambini in età prescolastica e scolastica, assicurata dietro compenso da strutture private o pubbliche o da famiglie diurne, se queste sono organizzate sotto forma di ente dotato di personalità giuridica propria;

Maggioranza

- c. *disabilità*: disabilità fisica, mentale o psichica di un bambino che ne rende più onerosa la custodia istituzionale;

Minoranza (Stark, ...)

- c. ...

... la custodia istituzionale o da parte di terzi.
(vedi art. 2 lett. a LSCus, ...)

Diritto vigente

***Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale***

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

***Commissione del
Consiglio degli Stati***

Art. 4 Persone che danno
diritto agli assegni
familiari

¹ Danno diritto agli assegni familiari:

- a. i figli nei confronti dei quali sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile;
- b. i figliastri;
- c. gli affiliati;
- d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici dell'avente diritto se questi provvede prevalentemente al loro mantenimento.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ Per i figli residenti all'estero, il Consiglio federale disciplina le condizioni del diritto agli assegni. L'importo degli assegni dipende dal potere d'acquisto nello Stato di domicilio.

Art. 5 Importo e adeguamento degli assegni
familiari

¹ L'assegno per i figli ammonta ad almeno 200 franchi mensili.

² L'assegno di formazione ammonta ad almeno 250 franchi mensili.

Art. 5

Diritto vigente

**Disegno della Commissione
del Consiglio nazionale**

**Parere del
Consiglio federale**

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Maggioranza

^{2bis} L'assegno di custodia ammonta almeno a 100 franchi al mese per ciascun figlio affidato almeno un giorno alla settimana alla custodia di un'istituzione. L'assegno aumenta di 50 franchi per ogni mezza giornata supplementare di custodia nell'arco di una settimana.

^{2ter} L'assegno di custodia per bambini con disabilità ammonta almeno al 150 per cento dell'assegno ordinario e al massimo al 200 per cento, nella misura in cui la disabilità renda più onerosa la custodia istituzionale accrescendone i costi effettivi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Maggioranza

Minoranza (Stark, ...)

^{2bis} ...

... alla custodia di un'istituzione o di terzi. L'assegno aumenta ...

(vedi art. 2 lett. a LSCus, ...)

Minoranza (Herzog Eva, Crevoisier Crelie, Graf Maya, Maret Marianne)

^{2quater} Per i bambini di età inferiore ai 18 mesi è accordato un assegno pari al 150 per cento dell'assegno ordinario, nella misura in cui la loro età accresca i costi complessivi della custodia istituzionale complementare alla famiglia.

³ Il Consiglio federale adegua al rincaro gli importi minimi degli assegni allorché procede all'adeguamento delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), sempre che l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato almeno di 5 punti dopo l'ultima determinazione.

Diritto vigente

*Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale*

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

*Commissione del
Consiglio degli Stati*

Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari

Sezione 1: Persone esercitanti un'attività lucrativa non agrico- la

Art. 13 Diritto agli assegni
familiari

¹ Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all'AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

² Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all'estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

^{2bis} Hanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS in quanto esercitanti un'attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall'ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all'articolo 12 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la nascita e l'estinzione del diritto.

Diritto vigente

***Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale***

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

***Commissione del
Consiglio degli Stati***

³ Sono versati soltanto assegni interi.
Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto agli assegni e il coordinamento con altre prestazioni in caso di incapacità o impedimento al lavoro;
- b. la procedura e la competenza delle casse di compensazione per assegni familiari per le persone che hanno più datori di lavoro e per le persone che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e un'attività lucrativa dipendente.

Diritto vigente

**Disegno della Commissione
del Consiglio nazionale**

**Parere del
Consiglio federale**

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Art. 16 Finanziamento

¹ I Cantoni disciplinano il finanziamento degli assegni familiari e delle spese amministrative.

² I contributi sono calcolati in percentuale del reddito sottoposto all'AVS.

³ I Cantoni decidono se all'interno della stessa cassa di compensazione per assegni familiari si applica la stessa aliquota di contribuzione ai redditi dei salariati sottoposti all'AVS e a quelli delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente.

⁴ I contributi delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono prelevati solo sulla parte di reddito che corrisponde all'importo massimo del guadagno assicurato nell'assicurazione infortuni obbligatoria.

Art. 16

Maggioranza

Minoranza (Herzog Eva, Crevoisier Crelier, Graf Maya)

⁵ Per finanziare gli assegni familiari, i lavoratori versano un contributo supplementare la cui aliquota è pari a un venticinquesimo di quella prevista per il contributo del datore di lavoro alla cassa di compensazione per assegni familiari.

⁶ Un terzo delle spese derivanti dagli assegni familiari previsti dalla presente legge (art. 5 cpv. 2–2^{bis}) sono a carico della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio.

Diritto vigente

**Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

**Sezione 3: Persone prive di
attività lucrativa**

Art. 19 Diritto agli assegni
familiari

¹ Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS che, nell'AVS, figurano come persone senza attività lucrativa sono considerate prive di attività lucrativa. Esse hanno diritto agli assegni familiari conformemente agli articoli 3 e 5. L'articolo 7 capoverso 2 non è applicabile. È competente il Cantone di domicilio.

^{1bis} Le persone obbligatoriamente assicurate all'AVS, in quanto salariati o esercitanti un'attività lucrativa indipendente e che non raggiungono il reddito minimo di cui all'articolo 13 capoverso 3 sono altresì considerate prive di attività lucrativa.

^{1ter} Le madri disoccupate che hanno diritto a un'indennità di maternità secondo la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno sono altresì considerate prive di attività lucrativa per la durata di tale diritto. Il capoverso 2 non è applicabile.

² Il diritto agli assegni familiari è vincolato alla condizione che il reddito imponibile non ecceda il 150 per cento di una rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS e che non vengano rimosse prestazioni complementari all'AVS/AI.

Art. 19

¹ ...

... agli
articoli 3 e 5, eccezion fatta per l'assegno di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c. L'articolo 7 ...

^{1quater} Le persone senza attività lucrativa hanno diritto all'assegno di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c qualora seguano una formazione o una formazione continua. Il diritto all'assegno sussiste sino alla conclusione ordinaria della formazione o formazione continua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Diritto vigente

***Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale***

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

***Commissione del
Consiglio degli Stati***

Art. 20 Finanziamento

¹ Gli assegni familiari per le persone prive di attività lucrativa sono finanziati dai Cantoni.

² I Cantoni possono disporre che le persone prive di un'attività lucrativa paghino un contributo in percentuale dei loro contributi AVS, nella misura in cui questi eccedono il contributo minimo di cui all'articolo 10 LAVS.

Art. 20

¹ I Cantoni finanziano:

- a. gli assegni per i figli e gli assegni di formazione per le persone senza attività lucrativa;
- b. gli assegni di custodia per le persone senza attività lucrativa che seguono una formazione o una formazione continua.

Diritto vigente

*Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale*

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

*Commissione del
Consiglio degli Stati*

Capitolo 4: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 23 Disposizioni penali

Gli articoli 87–91 LAVS sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati in dette disposizioni.

Capitolo 4: Contenzioso, di- sposizioni penali e statistica

Art. 23a Statistica

¹ In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale di statistica allestisce, conformemente alla legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale, statistiche armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia.

² I Cantoni e i Comuni forniscono periodicamente alla Confederazione informazioni sulla natura e sull'ammontare dei sussidi e altri dati statistici legati al territorio cantonale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ I Cantoni forniscono i dati necessari in forma standardizzata.

Diritto vigente

**Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

1a. Assegni familiari

1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli

Art. 1a Persone aventi diritto

¹ Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un'azienda agricola come salariati.

² I membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:

- a. gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;
- b. i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.

³ I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l'economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPG).

Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam).

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.

**2. Legge federale del 20 giugno
1952¹ sugli assegni familiari
nell'agricoltura**

Art. 1a

³ ...

...
Il versamento di assegni per i figli,
assegni di formazione e assegni di
custodia per i figli residenti all'estero
...

Diritto vigente

***Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale***

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

***Commissione del
Consiglio degli Stati***

Art. 2 Specie di assegni;
importi

¹ Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l'economia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam.

² L'assegno per l'economia domestica è di 100 franchi il mese.

³ Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.

⁴ ...

Art. 4 Diritto agli assegni
familiari

Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

Art. 2

¹ ...

... nonché
assegni per i figli, assegni di formazione e assegni di custodia secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam.

Diritto vigente

***Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale***

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

***Commissione del
Consiglio degli Stati***

2. Assegni familiari per gli agricoltori indipendenti

Art. 7 Specie e ammontare degli assegni

Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.

3. Disposizioni comuni

Art. 9 Assegni per i figli e assegni di formazione

¹ Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam le persone di cui all'articolo 4 capoverso 1 LAFam.

² Le seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPGA, si applicano per analogia:

- a. articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni);
- b. articolo 7 (concorso di diritti);
- c. articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento);
- d. articolo 9 (versamento a terzi);
- e. articolo 10 (esclusione dell'esecuzione forzata).

Art. 7

¹ ...
... comprendono gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam.

² Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1–2^{ter} LAFam.

Art. 9 Assegni per i figli, assegni di formazione e assegni di custodia

¹ Danno diritto agli assegni per i figli, agli assegni di formazione e agli assegni di custodia secondo l'articolo 3 ...

Diritto vigente

**Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

III. Finanziamento

Art. 18 Assegni familiari ai
lavoratori agricoli

¹ I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della LAVS.

² I contributi alle spese di amministrazione previsti nell'articolo 69 della LAVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1.

³ Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della LAVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA.

⁴ La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.

Art. 18

¹ I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2,18 per cento dei salari ...

Diritto vigente

**Disegno della Commissione
del Consiglio nazionale**

**Parere del
Consiglio federale**

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

**3. Legge del 25 giugno 1982¹
sull'assicurazione contro la
disoccupazione**

Art. 22

Art. 22 Importo dell'in-
dennità giorna-
liera

¹ L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:

- a. gli assegni per i figli non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione; e
- b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.

² Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

- a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
- b. beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

Diritto vigente

**Disegno della Commissione
del Consiglio nazionale**

**Parere del
Consiglio federale**

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

³ Il Consiglio federale adegua l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS.

⁴ e ⁵ ...

Maggioranza

Minoranza (Würth, Gmür-Schönenberger, Michel, Mühlemann, Stark)

⁴ Oltre al supplemento di cui al capoverso 1, l'assicurato riceve un supplemento che corrisponde agli assegni di custodia di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam), convertiti in un importo giornaliero, cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa e gli assegni di custodia non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione.

⁴ *Stralciare*

Diritto vigente

**Disegno della Commissione del
Consiglio nazionale**

Parere del Consiglio federale

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Art. 196 Quota della Confe-
derazione

¹ I Cantoni versano alla Confedera-
zione il 78,8 per cento delle imposte
incassate, delle multe inflitte e incas-
sate per sottrazione d'imposta o
violazione di obblighi procedurali,
come anche degli interessi riscossi.

^{1bis} Accordano ai Comuni una com-
pensazione adeguata per gli effetti
dell'abrogazione degli articoli 28
capoversi 2–5 e 29 capoverso 2
lettera b della legge federale del 14
dicembre 1990 sull'armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni.

² Versano la quota federale delle
somme riscosse nel corso di un
mese entro la fine del mese succes-
sivo.

³ Compilano un conteggio annua
delle imposte federali dirette riscal-
se alla fonte.

**Legge federale del 14 dicembre
1990¹ sull'imposta federale diretta**

Art. 196

¹ I Cantoni versano alla Confedera-
zione il 79,5 per cento delle impo-
ste incassate, delle multe inflitte e
incassate per sottrazione d'imposta
o violazione di obblighi procedurali,
come anche degli interessi riscossi.

^{1bis} ...

^{1ter} I Cantoni versano alla Confedera-
zione il 79,9 per cento degli importi di
cui al capoverso 1 se nell'anno con-
tabile i contributi federali di cui agli
articoli 4 e 7 della legge federale del
... concernente il sostegno alla cu-
stodia di bambini complementare alla
famiglia eccedono di almeno 200
milioni di franchi gli importi incassati
applicando una riduzione di 0,7 punti
percentuali all'aliquota di cui al capo-
verso 1. L'aumento è applicato nel
secondo anno successivo all'anno
contabile in cui tale limite è stato
superato.

*Secondo progetto della commissione
(= secondo diritto vigente)*

**Progetto della Commissione della
scienza, dell'educazione e della
cultura del Consiglio**

dell' 8 dicembre 2022

Parere del Consiglio federale

del 15 febbraio 2023

Decisione del Consiglio nazionale

del 1° marzo 2023

**Proposte della Commissione della
scienza, dell'educazione e della
cultura del Consiglio degli Stati
poste in consultazione**

Stato al 15 febbraio 2024

2

**Decreto federale
concernente il sostegno
alla custodia di bambini
complementare alla fami-
glia e ai Cantoni nella loro
politica di sostegno alla
prima infanzia**

del ...

*L'Assemblea federale della Confede-
razione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione
federale¹;

visto l'articolo 14 capoverso 1 della
legge federale del ...² concernente il
sostegno alla custodia di bambini
complementare alla famiglia e ai
Cantoni nella loro politica di sostegno
alla prima infanzia (LSCus);

visto il rapporto della Commissione
della scienza, dell'educazione e della
cultura del Consiglio nazionale del
14 dicembre 2022³;

visto il parere del Consiglio federale
del 15 febbraio 2023⁴,

decreta:

1 RS 101

2 RS ...; FF 2023 ...

3 FF 2023 595

4 FF 2023 598

Non entrare in materia

*(vedi disegno 1: art. 1 cpv. 2 lett. b–d,
...)*

*Entrare in materia e aderire al
disegno della commissione, salvo
osservazione contraria*

Maggioranza

*Entrare in materia e aderire alla
decisione del Consiglio nazionale,
salvo osservazione contraria*

Minoranza (Stark, Mühlemann)

Non entrare in materia

**Progetto della commissione
del Consiglio nazionale**

**Parere del
Consiglio federale**

Consiglio nazionale

**Commissione del
Consiglio degli Stati**

Art. 1

Art. 1

Art. 1

▽ *Freno alle spese (cpv. 1)
(maggioranza qualificata
raggiunta)*

▽ *Freno alle spese (cpv. 1)*

Maggioranza

Minoranza I (Wasserfallen
Flavia, Crevoisier Crelier,
Graf Maya, Stocker)

Minoranza II (Würth, Michel
Matthias, Mühlemann, Stark)

¹ Per gli accordi di programma per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia e per le misure dei Cantoni volte a sviluppare la loro politica di sostegno alla prima infanzia (sezione 3 LSCus) è stanziato un credito d'impegno di al massimo 224 milioni di franchi per un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della LSCus.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ ...

... un credito
d'impegno di al massimo 128
milioni di franchi ...

¹ ...

... un credito
d'impegno di al massimo 168
milioni di franchi ...

¹ ...

... complementare alla famiglia è stanziato un credito d'impegno di al massimo 60 milioni di franchi per un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della LSCus.